

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO DENOMINATO

«indipendèntzia Repùblica de Sardigna (iRS)»

ARTICOLO 1

(costituzione, contrassegno, sede e scopi)

1. Il Movimento politico denominato "indipendèntzia Repùblica de Sardigna", il cui acronimo è "iRS" ha un proprio contrassegno così definito: "Cerchio a fondo bianco bordato in nero contenente albero arborese deradicato nero stilizzato, con radice rossa, sormontato dalla scritta "iRS - INDIPENDENTZIA". Nella parte inferiore compare la scritta nera REPUBRICA DE SARDIGNA. Le due scritte sono separate da due settori circolari, nero a sinistra e rosso a destra". La proprietà del simbolo è dell'assemblea degli iscritti.
2. iRS può aprire sedi di carattere operativo e di rappresentanza nelle proprie articolazioni territoriali.
3. Il Movimento accetta ed applica il presente Statuto ed è tenuto a rispettare il principio elettivo per le cariche sociali e ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari.
4. iRS aspira al raggiungimento dell'Indipendenza della Nazione Sarda.
Il suo percorso politico è costantemente volto a coinvolgere il popolo sardo in un processo di auto-determinazione nazionale, in maniera non-violenta e con metodi di democrazia diretta e partecipata dei cittadini alla vita politica, attraverso i valori di etica sociale previsti nei suoi principi fondanti: ovvero l'uguaglianza, la conoscenza e la libera partecipazione.
Il Movimento ambisce alla costituzione di uno Stato Repubblicano laico, all'interno del contesto europeo, mediterraneo e internazionale, che fa riferimento ai trattati internazionali in materia di autodeterminazione dei popoli e di diritti dell'umanità.
iRS promuove attività politiche, convegni e manifestazioni, la formazione e la preparazione politica e culturale dei suoi aderenti e di tutti coloro che ne condividano obiettivi e metodi.
I suoi principi politici e il suo progetto politico e culturale seguono i principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, legalità e giustizia, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali e culturali della Sardegna. Il Movimento promuove lo sviluppo e la diffusione di beni collettivi materiali e immateriali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'istruzione, l'infrastrutturazione, la coesione sociale, la tutela dell'infanzia, della sanità e di tutte le politiche dello stato sociale, il lavoro, la crescita culturale e civile dei cittadini, nonché il riconoscimento e la difesa del diritto, alla ricerca del benessere sociale del Popolo Sardo.
5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra indicato, iRS potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che venga ritenuta utile, necessaria e pertinente all'attività politica, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.
6. iRS non ha fini di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, in modo diretto ed indiretto, salvo che siano imposti dalla legge.
7. Tutti gli incarichi all'interno del movimento sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazioni a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno

retribuite, in base agli accordi stabiliti tra le parti, secondo le vigenti norme ovvero le prevalenti condizioni di mercato. È comunque salvo il rimborso delle spese documentate se preventivamente approvate dagli organi preposti.

ARTICOLO 2

(struttura territoriale del movimento)

1. iRS, per organizzare al meglio la propria struttura e per creare le condizioni di una sempre maggiore partecipazione alla vita del movimento, suddivide il territorio nazionale in aree definite regioni.
2. Il numero di queste regioni e l'elenco dei comuni che le compongono sono definiti nel regolamento interno di iRS e possono essere modificate dall'assemblea degli iscritti ogni qualvolta se ne ravveda l'esigenza.
3. Tutti i non residenti in Sardegna che vogliono entrare a far parte di iRS devono indicare la regione alla quale vogliono essere iscritti.

ARTICOLO 3

(Iscritti e Sostenitori)

1. Iscritti.

Si definisce iscritto chi aderisce ad iRS e ne condivide e sottoscrive le linee strategiche e politiche, lo statuto e il regolamento interno, mette a disposizione tempo e risorse individuali nel processo di costruzione della Repubblica Sarda Indipendente.

Le modalità di iscrizione vengono definite nel regolamento interno.

L'iscritto:

- a. può essere incaricato di responsabilità specifiche;
- b. può ricoprire tutte le cariche previste dal presente statuto e dal regolamento interno;
- c. ha diritto di voto attivo e passivo;
- d. sottoscrive la quota di tesseramento annuale;
- e. uniforma la propria condotta ai principi politici di iRS, in primis a quello della non-violenza;
- f. partecipa alle iniziative ed alle manifestazioni sociali, alle campagne elettorali e a tutte le altre attività previste nello Statuto e nel Regolamento Interno;
- g. ricorre all'organo collegiale appositamente costituito nell'ambito del movimento per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura e per la tutela dei diritti connessi alle attività espletate nell'ambito del movimento;
- h. non deve essere iscritto a nessun altro partito e/o movimento politico.

La qualità di iscritto si perde con effetto immediato:

- i. per dimissioni o abbandono del movimento;
- j. per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota nei termini previsti;
- k. per espulsione, in seguito a provvedimento emesso dagli organi disciplinari competenti.

2. Sostenitori

Si definisce Sostenitore chi conosce iRS e ne condivide le idee, sottoscrive un documento di riconoscimento dei valori fondanti politici, ideologici e filosofici.

Il Sostenitore può :

- a. sottoscrivere la Tessera Sostenitore al termine di ogni anno associativo, previo versamento della quota;
- b. aderire e partecipare a un centro di attività di iRS;
- c. ricevere la proposta di adesione in qualità di Iscritto da parte dell'Assemblea Regionale.

La qualità di Sostenitore si perde con effetto immediato

- d. per dimissioni o abbandono del movimento;
 - e. per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota nei termini previsti;
 - f. per espulsione, in seguito a provvedimento emesso dagli organi disciplinari competenti.
3. L'iscritto o il sostenitore dimissionario, nei confronti del quale è stato pronunciato il provvedimento di esclusione, non ha diritto alcuno al rimborso di quanto versato a titolo di contributo/quota associativa. Non ha alcun diritto a risarcimenti o restituzioni per l'attività prestata all'interno del movimento.

ARTICOLO 4

(Mezzi Economici)

1. Il movimento provvede al conseguimento dei suoi fini, con i contributi degli iscritti, dei sostenitori e di terzi, con i contributi degli eletti nelle sedi istituzionali, con le entrate delle manifestazioni, della propria attività di merchandising. Tutte le contribuzioni precedentemente citate sono definite nel regolamento interno.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, redatto dal Tesoriere Nazionale, deve essere approvato dal Direttivo Nazionale entro il 30 Marzo dell'anno successivo e dall'Assemblea degli iscritti entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere presentato secondo le medesime modalità del consuntivo.
3. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva (che non deve essere inferiore al 5%), dovranno essere destinati ad iniziative politiche e culturali.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n°662 e salvo diverse disposizioni impartite dalla legge.

ARTICOLO 5

(Organi direttivi e organi disciplinari)

1. Gli Organi direttivi Nazionali sono:
 - a. l'Assemblea Nazionale dei iscritti;
 - b. il Direttivo Nazionale;
 - c. il Coordinamento Nazionale.
2. Gli organi direttivi territoriali sono:

- a. l'Assemblea Regionale dei iscritti;
 - b. il Coordinamento Regionale;
 - c. i Centri di Attività.
3. Gli organi sociali a-territoriali sono:
 - a. assemblea degli eletti a cariche pubbliche.
 4. Gli organi disciplinari sono:
 - a. l'Assemblea Conciliatrice.
 5. Chi, tra i componenti degli organi direttivi nazionali o regionali, non partecipa per più di tre volte consecutive e senza motivata causa alle riunioni, decade dall'incarico e verrà sostituito secondo le norme previste nel presente statuto.
 6. Tutte le assemblee seguono il criterio della prima e seconda convocazione, pertanto esse saranno valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di iscritti presente.
 7. La possibilità di coptazione per incarichi nazionali o regionali può essere esercitata dal direttivo nazionale solo in via eccezionale e transitoria fino alla prima assemblea che si pronunci sulla nomina vacante.

ARTICOLO 6

(Assemblea Nazionale degli iscritti)

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo del movimento, essa è sovrana e tutte le sue decisioni devono essere rispettate dagli iscritti.
2. E' composta da tutti gli iscritti, elegge o rimuove gli organi sociali nazionali di iRS, approva le modifiche allo Statuto ed al Regolamento Interno, approva e/o modifica le linee politiche contenute nelle tesi presentate in occasione delle assemblee elettive.
3. L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno.
4. L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche in seduta straordinaria dai 2/3 del Direttivo Nazionale o su richiesta scritta e motivata avanzata al Direttivo Nazionale da almeno il 40% degli iscritti.
5. Approva il bilancio consuntivo e preventivo nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno;
6. L'Assemblea nazionale definisce i criteri per la composizione delle liste di candidati in ambiti nazionale e ne approva le candidature.
7. L'Assemblea nazionale elettiva viene convocata per delegati; essa deve rispettare il principio di rappresentatività del movimento sul territorio come specificato nel regolamento interno.

ARTICOLO 7
(Direttivo Nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale è il massimo organo politico elettivo del Movimento. È composto dal Presidente, dal Coordinamento Nazionale, da tutti i Coordinatori Politici Regionali.
2. Non ha una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'Assemblea Nazionale e ne rappresenta la linea politica.

ARTICOLO 8
(Coordinamento Nazionale)

1. Il Coordinamento nazionale è il principale organo di coordinamento dell'attività di iRS, ha funzioni esecutive ed è così composto:
 - a. coordinatore nazionale;
 - b. responsabile organizzazione;
 - c. responsabile formazione;
 - d. responsabile comunicazione;
 - e. responsabile tesoreria.
2. Tutti i membri sono eletti dall'assemblea elettiva degli iscritti, durano in carica due anni e non possono essere rieletti nel coordinamento nazionale per più di due mandati consecutivi.
3. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne al coordinamento debbono essere preventivamente richieste dal Coordinatore nazionale ed approvate dal Direttivo Nazionale.
4. Gli eletti al coordinamento nazionale non possono ricoprire altre cariche nazionali, regionali o istituzionali.

ARTICOLO 9
(Assemblea Regionale degli iscritti)

8. è composta da tutti gli iscritti della Regione;
9. elegge il Coordinamento Regionale ed è convocata dal Coordinamento Regionale almeno 3 volte l'anno;
10. approva il bilancio consuntivo e preventivo regionale entro il 30 Marzo di ogni anno;
11. definisce le linee strategiche della politica regionale, promuove e favorisce la nascita di centri di attività, approva il passaggio dei sostenitori ad iscritti;
12. definisce le liste di candidati negli ambiti territoriali di competenza e partecipa alle elezioni sulla base delle strategie concordate con gli organi sociali nazionali.

ARTICOLO 10
(Coordinamento Regionale)

1. È composto da 4 responsabili delle Funzioni Regionali eletti dall'assemblea regionale e così denominati:

- a. coordinatore Politico Regionale;
 - b. coordinatore Regionale per l'Organizzazione;
 - c. coordinatore Regionale per la Comunicazione;
 - d. responsabile Regionale della Tesoreria.
2. pianifica l'agenda politica e organizzativa regionale;
 3. gestisce e organizza i rapporti con tutti gli organi sociali del movimento sulla base delle esigenze del territorio;
 4. convoca l'Assemblea regionale degli iscritti e ne definisce l'ordine del giorno;
 5. il Coordinatore Politico Regionale partecipa di diritto al Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 11
(Centri di Attività)

1. Sono organi strutturali del movimento, rappresentano l'unità base sulla quale si struttura la rete regionale e nazionale del movimento;
2. sono territoriali, svolgono la propria attività all'interno di una specifica collocazione territoriale definita e approvata in sede di Assemblea Regionale;
3. intervengono pubblicamente, attraverso comunicati ed iniziative pubbliche, sulle questioni riguardanti lo spazio territoriale di riferimento;
4. partecipano alle consultazioni elettorali del proprio ambito territoriale sulla base delle strategie definite dal Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 12
(Assemblea degli eletti)

È costituita degli eletti a cariche pubbliche e ha funzione consultiva. E' presieduta dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale, esprime orientamenti e pareri sulle questioni politiche, di azione e di supporto al loro operato da parte del movimento.

ARTICOLO 13
(Assemblea conciliatrice)

1. L'assemblea conciliatrice viene eletta dall'Assemblea Nazionale degli iscritti;
2. è formata da 5 iscritti, nomina nel suo seno un Presidente, restano in carica 2 anni e sono rieleggibili;
3. possono essere eletti nell'Assemblea conciliatrice solo iscritti che non facciano parte di organi sociali nazionali e/o territoriali;
4. possono farne parte esclusivamente iscritti da almeno 2 anni;
5. ha un ruolo di mediazione su eventuali contrasti interni al movimento e individua i provvedimenti risolutivi;

6. la richiesta di intervento da parte di uno o più Iscritti deve essere fatta pervenire al Presidente dell'Assemblea per iscritto e l'assemblea dovrà pronunciarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data in cui un Iscritto propone l'istanza. Il provvedimento assunto dall'assemblea conciliatrice è definitivo

ARTICOLO 14
(Cariche Sociali)

Le Cariche Sociali Nazionali sono:

1. Il Presidente Nazionale
2. Coordinatore nazionale
3. Responsabile organizzazione
4. Responsabile formazione
5. Responsabile comunicazione
6. Responsabile tesoreria

Le Cariche Sociali Regionali sono:

8. Il Coordinatore politico regionale
9. Il Responsabile Tesoreria
10. Il Responsabile Organizzazione
11. Il Responsabile Comunicazione

ARTICOLO 15
(Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi;
2. ha un ruolo di garanzia e di rappresentanza generale dell'unità del Movimento e dei suoi principi politici fondanti, nel rispetto della linee politiche approvate dall'Assemblea degli iscritti;
3. è il rappresentante dell'Associazione in tutte le sedi e in tutte le circostanze in cui ciò sia previsto.

ARTICOLO 16
(Coordinatore Politico Nazionale)

1. Il Coordinatore Politico Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due volte consecutive;
2. partecipa di diritto al Direttivo nazionale, coordina il lavoro del coordinamento Nazionale , è responsabile dell'attuazione del programma politico;
3. cura i rapporti tra il livello nazionale e regionale;
4. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale degli iscritti.

ARTICOLO 17
(Tesoriere Nazionale)

1. Il Tesoriere Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due volte consecutive;
2. ha la responsabilità legale della gestione amministrativa e della politica finanziaria di iRS
3. gestisce i conti correnti bancari e/o postali, ha il potere di firma sui conti correnti e ne è legalmente responsabile, presenta all'Assemblea Nazionale i bilanci annuali preventivi e consuntivi, presenta al Direttivo Nazionale le relazioni semestrali sull'andamento finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile.

ARTICOLO 18
(resp. Organizzazione)

1. Il resp. organizzazione è eletto dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due volte consecutive;
2. coordina e sovrintende alle procedure di radicamento territoriale del movimento;
3. lavora in stretta collaborazione con i Responsabili Regionali dell'Organizzazione;
4. in caso di dimissioni o di cessata carica prima del termine del suo mandato, viene sostituito "ad interim" nelle sue funzioni da uno dei Coordinatori Regionali per l'Organizzazione su indicazione del Direttivo Nazionale fino alla prima successiva Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 19
(resp. Comunicazione)

1. Il resp. comunicazione è eletto dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due volte consecutive;
2. è il responsabile della comunicazione e della propaganda verso l'interno e verso l'esterno del movimento, oltre che responsabile dei rapporti con i mezzi di comunicazione.
3. in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica prima del termine del suo mandato, viene sostituito "ad interim" dal Resp. Naz. Organizzazione fino alla prima successiva Assemblea Nazionale ordinaria.

ARTICOLO 20
(resp. Formazione)

1. Il resp. formazione è eletto dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due volte consecutive;
2. è il responsabile della formazione degli iscritti
3. opera in stretto contatto con i Coordinamenti Regionali per l'organizzazione di iniziative territoriali

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica prima del termine del suo mandato, viene sostituito "ad interim" dal Resp. Naz. Organizzazione fino alla prima successiva Assemblea Nazionale ordinaria.

ARTICOLO 21

(Regolamenti interni)

1. Il Movimento si dota di un regolamento interno atto a definire tutte le procedure per un corretto e lineare svolgimento delle sue attività, stabilendo altresì il funzionamento delle cariche e degli organismi che lo compongono;
2. le modifiche al regolamento interno devono essere apportate dall'assemblea nazionale degli iscritti.

ARTICOLO 22

(Modifiche dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale degli iscritti a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
2. La proposta di modifica può essere presentata da almeno due terzi del Direttivo Nazionale o anche su richiesta scritta e motivata inviata al Direttivo Nazionale dalla metà più uno degli iscritti.

ARTICOLO 23

(Entrata in vigore)

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto di iRS - Indipendéntzia Repùbrica de Sardigna - ed entra in vigore immediatamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non specificato nel presente Statuto fanno fede le disposizioni di legge vigenti in materia.